



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
PROVINCIA DI SIRACUSA
UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza N° 7

li 08.05.2024

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI
ANNO 2024

IL SINDACO

quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art.15 della Legge 24.02.1992 n°225;

Visto il T.U. della legge di P.S. 18.06.1931,N°773;

Viste le Leggi Regionali n°16 del 06.04.1996 e n°14 del 31.08.1998

Vista la Legge 21.11.2000 n°353 “ Legge quadro in materia di incendi boschivi “;

Visto l'art.255 del D.L.vo 03.04.2006 n°152 “ Norme in materia ambientale ”;

Visti gli artt. 423,423-bis e449 del Codice Penale ;

Visto il Decreto Legislativo n.224 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”

Visto il D.L.vo n°267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il Codice della Strada e s.m.i.;

Visto il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione,prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi che ha individuato il periodo di cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi tra il 15 Maggio e il 15 Ottobre ,periodo che può essere o anticipato o,posticipato per un periodo di trenta giorni;

Preso atto del Decreto Assessoriale n.114/GAB della regione Sicilia , Assessorato Territorio e Ambiente, con cui è disposto che la stagione antincendio boschiva, per l'anno 2024, ha inizio il **15 Maggio e termina il 31 Ottobre**;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglia che ,per le elevate temperature estive sono causa predominate di incendio

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo immediato di incendi;

Considerato che la stagione estiva 2024, anche a causa della stagione secca dovuta alle scarse precipitazioni atmosferiche, si presenta alquanto pericolosa per il verificarsi degli incendi sul territorio comunale ;

ORDINA

Art.1

Nel periodo compreso tra il **15 Maggio 2024** e il **31 Ottobre 2024** è fatto divieto assoluto ,in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati ,lungo le strade Comunali e le strade Provinciali e Statali ed eventuali sedi autostradali ricadenti sul territorio comunale ,di:

- Accendere fuochi di ogni genere , usare apparecchi a fiamma libera od elettrici per tagliare metalli e/o motori che producano faville;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- Bruciare residui vegetali ,provenienti anche da sfalci, potature e ripuliture in loco;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, anche in occasione di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- Parcheggiare veicoli su aree in presenza di erba e vegetazione secca
- Compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio.

Art.2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate,di aree verdi urbane incolte,i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde , i responsabili di cantieri edili e stradali,i responsabili di strutture turistiche ,artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione,mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica,in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli ,nonché al taglio di siepi vive,di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio,mantenendo per tutto il periodo estivo,le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

Si avverte che in presenza di più proprietari di aree incolte e soggette a pulizia l'obbligo di cui alla presente Ordinanza spetta a ciascuno di essi ,in quanto spetta loro obblighi di vigilanza e custodia e ,pertanto, i titolari provvederanno collettivamente o individualmente ,o in rappresentanza di tutti i comproprietari;

Al fine di prevenire incendi di interfaccia gli interventi di pulizia di cui sopra sono dovuti per le aree di confine con le aree edificate per un perimetro esterno di 200 metri e per un perimetro interno di 50 metri

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati, entro e non oltre il **15 Maggio 2024**,con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune ,trascorso inutilmente il termine suindicato,senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti,provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori,ricorrendo all'assistenza della forza pubblica;

Art.3

Chiunque dovrà adempiere alla pulizia dei fondi **dal 15 Maggio 2024** utilizzerà solo ed unicamente il metodo dell' **aratura** e i prodotti della pulizia dovranno essere smaltiti nella discarica pubblica, secondo le disposizioni degli addetti ;

Art.4

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, **dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a metri 10,00**, che può essere aumentata nel caso in cui vi sia una densità tale di vegetazione da costituire pericolo per le abitazioni;

Art.5

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoio fissi ,per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt 20,00;

Art.6

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature ,di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

Art.7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione di larghezza non inferiore a mt.10,00;

Art.8 – SANZIONI

Fermo restando le norme previste dagli artt.423,423-bis,424,425,449 ,650 e 652del Codice Penale, chi viola le norme presenti in questa ordinanza sarà sanzionato come segue.

- 1) Per tutte le azioni che determinano anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo saranno sanzionate ai sensi dell'art.10 ,comma 6 della legge 353/2000 e s.m.i. con il pagamento di una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00 , raddoppiabile nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art.7, comma 3, della legge sopra citata;
- 2) nel caso di mancato diserbo di aree incolte ,interessanti fronti stradali di pubblico transito, nonché di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite a pubblico transito sarà elevata una sanzione di € 173,00 (entro 5 giorni dall'infrazione € 121,10) determinata ai sensi dell'art.29 del codice della strada con obbligo di ripristino dei luoghi;
- 3) Nel caso di mancata pulizia dei terreni incolti da rifiuti vari ,compresi quelli non pericolosi e non ingombranti, verranno applicate le sanzioni previste dall'art.255 del decreto legislativo n.152/2006 . Alla stessa sanzione sarà soggetto anche il mancato diserbo di aree incolte in genere.
- 4) Ogni altra violazione alle disposizioni della presente ordinanza non soggetta a specifiche normative verrà punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 500,00 come previsto dall'art.7-bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. ,ai sensi dell'art.17 della legge 24/11/1981 n.689

Art.9

Alla Polizia Municipale è demandata, come previsto dalla Circolare Attuativa di cui all'Art.2 del D.A.n.26/GAB DEL 02.04.2024 l'accertamento delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dall'ordinanza . Tale formale accertamento su terreni ancora non soggetti a pulizia , dalla data della pubblicazione dell'ordinanza e fino al 1 giugno 2024, costituirà titolo per procedere nei confronti dei soggetti inadempienti con una formulazione di diffida ad adempiere entro breve termine e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8. L'assenza di comunicazione di avvenuta esecuzione, in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata , costituirà titolo formale per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza, con l'applicazione delle relative sanzioni, oltre alla comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'ente ,in danno economico dei soggetti inadempienti

RICORDA

che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne ,nei boschi o nelle zone urbane o periferiche; che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- **Comando Provinciale Vigili del Fuoco** tel. 115
- **Corpo forestale** tel. 1515
- **Comando Polizia Municipale** tel. 0931881549
- **Numero unico per le emergenze** tel. 112
- **Sala Operativa PROTEZIONE CIVILE (SORIS) 800 40 40 40**

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del comune e diffusa mediante il sito internet dell'Amministrazione e altro canale istituzionale e resa pubblica su tutto il territorio comunale ;

Le forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza , adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa : alla Prefettura di Siracusa, alla Stazione dei Carabinieri, al Comando Provinciale Vigili del fuoco di Siracusa,al Comando di Polizia Municipale,al Servizio Comunale Protezione Civile, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, al Settore Viabilità della Ex Provincia Regionale di Siracusa,al Dipartimento Regionale Protezione Civile Sicilia S.05 - Rischio antropico e ambientale

RENDE NOTO

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti agli artt. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.23 dello Statuto della Regione Siciliana approvato con R.D. n.445 del 15 maggio 1946, convertito in Legge Costituzionale n.2 del 26.02.1948, nei termini e nei modi previsti dall'art.4 comma 4 del d.lgs. n.854 del 06.5.1948 e dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

L. SINDACO
(Dott. Salvatore GALLO)

